

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 11 gennaio 2026, n. 1

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico, avente una potenza complessiva pari a 43 MWe, e delle relative opere di connessione, da realizzarsi nei Comuni di Candela (FG) e Deliceto (FG), denominato " Candela Masseria Padula" nonché delle opere ed infrastrutture connesse per il collegamento in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "Deliceto".

(codice di Rintracciabilità gestore di rete: 202000256).

Società proponente: Whysol-E Sviluppo S.r.l., Via Meravigli, 3, Milano (MI), Cod. Fis. e P. IVA 10692360968

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili,

PREMESSO CHE,

Nel quadro eurounitario, la disciplina in materia di energia e clima è ispirata ai principi della sostenibilità, della neutralità climatica e dell'efficienza energetica. Si richiamano, in ordine cronologico:

- **Protocollo di Kyoto** (1997), alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato dall'Italia con **Legge 1° giugno 2002, n. 120**;
- **Accordo di Parigi (COP 21, 2015)**, ratificato dall'Unione europea il **4 ottobre 2016** e dall'Italia con **Legge 4 novembre 2016, n. 204**;
- **Direttiva (UE) 2018/2001** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cosiddetta **RED II**);
- **Pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei" (Clean Energy Package, 2019)**, composto da:
 - **Direttiva (UE) 2019/944** sull'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/943** sul mercato interno dell'energia elettrica;
 - **Regolamento (UE) 2019/941** sulla preparazione ai rischi;
 - **Regolamento (UE) 2019/942** sull'Agenzia ACER;
- **Pacchetto "Fit for 55" (2021)**, che mira a ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in coerenza con il **Green Deal europeo**;
- **Regolamento (UE) 2022/2577**, del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- **Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III)**, del 18 ottobre 2023, che aggiorna la direttiva 2018/2001 rafforzando gli obiettivi vincolanti in materia di FER.

Nel sistema italiano, la disciplina in materia di transizione energetica e semplificazione amministrativa ha avuto progressivo sviluppo attraverso i seguenti interventi:

- **Legge 1° marzo 2002, n. 39**, art. 43 (principi direttivi per il recepimento della direttiva sulle FER);
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387**, che promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili e istituisce l'**Autorizzazione Unica (AU)** di cui all'art. 12;
- **Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010**, recante *Linee guida per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*;
- **Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28**, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, poi integrato dalla successiva direttiva 2018/2001/UE;
- **Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104**, che introduce l'art. 27-bis nel D.Lgs. 152/2006, istituendo il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199**, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, recante la disciplina organica della promozione delle FER;
- **Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210**, di attuazione della direttiva (UE) 2019/944 sul mercato

interno dell'energia elettrica;

- **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, approvato con decisione ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia il 14 luglio 2021;
- **D.L. 1 marzo 2022, n. 17**, convertito con **Legge 27 aprile 2022, n. 34**, recante *Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e per lo sviluppo delle rinnovabili*;
- **D.L. 30 aprile 2022, n. 36**, convertito con **Legge 29 giugno 2022, n. 79** (*Decreto PNRR 2*);
- **D.L. 17 maggio 2022, n. 50**, convertito con **Legge 15 luglio 2022, n. 91**, recante ulteriori misure di semplificazione in materia energetica;
- **D.L. 24 febbraio 2023, n. 13**, convertito con **Legge 21 aprile 2023, n. 41**, per l'attuazione del PNRR e del Piano Nazionale Complementare;
- **D.L. 9 dicembre 2023, n. 181**, convertito con **Legge 2 febbraio 2024, n. 11**, in materia di sicurezza energetica e promozione delle FER;
- **D.L. 2 marzo 2024, n. 19**, convertito con **Legge 29 aprile 2024, n. 56**, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR;
- **D.L. 15 maggio 2024, n. 63**, convertito con **Legge 12 luglio 2024, n. 101**, contenente misure urgenti per imprese agricole e disposizioni sugli impianti fotovoltaici a terra;
- **D.M. 21 giugno 2024**, "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili";
- **D.M. 24 luglio 2024 (Decreto FER 2)**, concernente la disciplina per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili innovative o con costi elevati di esercizio;
- **D.M. 16 settembre 2024 (Decreto FER X)**, recante i criteri e le modalità per l'accesso ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e di trattamento dei gas residuati dai processi di depurazione;
- **D.L. 31 ottobre 2024, n. 164**, recante misure urgenti in materia di protezione dell'ambiente e per l'accelerazione dei procedimenti di valutazione ambientale e autorizzativi;
- **Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190**, recante la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili", che introduce semplificazioni sostanziali per i procedimenti autorizzativi FER;
- **D.L. 31 dicembre 2024, n. 209** (Decreto Milleproroghe), recante proroghe di termini legislativi in materia di energia, scadenze PNRR e regimi transitori per l'autorizzazione di impianti FER;
- **D.L. 21 novembre 2025, n. 175**, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei progetti PNRR e misure di semplificazione per la realizzazione delle infrastrutture energetiche e delle opere di connessione alla rete nazionale.

per ciò che riguarda l'ordinamento normativo della Regione Puglia, si annoverano, in particolare:

- **D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010**, di recepimento delle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010;
- **Regolamento Regionale n. 24 del 30 dicembre 2010**, recante l'individuazione di aree e siti non idonei per specifiche tipologie di impianti FER;
- **L.R. 24 settembre 2012, n. 25**, "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- **L.R. 7 novembre 2022, n. 28**, "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", che disciplina misure di compensazione e riequilibrio ambientale;
- **D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901**, recante aggiornamento degli oneri economici e dell'atto unilaterale d'obbligo in capo ai proponenti FER;
- **D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997**, "Atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- **D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295**, "Valutazione di Impatto di Genere – Approvazione indirizzi metodologico-operativi";
- **D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933**, "Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti FER";

- **D.G.R. 19 novembre 2025, n. 1824**, “Aggiornamento atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia reso con Deliberazione della Giunta Regionale, 17/07/2023, n. 997”.

ATTESO CHE

- Il **D.Lgs. 387/2003**, art. 12, individua gli impianti alimentati da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, soggette ad **Autorizzazione Unica** rilasciata dalla Regione;
- L'**Autorizzazione Unica** è rilasciata mediante un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ai sensi della **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, e in particolare degli **artt. 14 e ss.** sulla **Conferenza di Servizi**;
- Il **D.Lgs. 104/2017**, art. 27-bis, ha istituito il **Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)**, integrando le autorizzazioni necessarie per progetti sottoposti a VIA regionale;
- Il quadro nazionale e regionale in materia di transizione energetica è oggi completato dal **D.Lgs. 190/2024**, che semplifica i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da FER, come modificato dal **D.L. 175/2025** rubricato “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- Il **D.Lgs. 387/2003** continua ad applicarsi *ratione temporis* al procedimento de quo.

La **Regione Puglia**, con le successive deliberazioni (2022–2025), ha aggiornato la propria disciplina amministrativa e programmatica in coerenza con gli obiettivi europei e nazionali di decarbonizzazione e sicurezza energetica

RILEVATO CHE:

- La **Whysol-E Sviluppo S.r.l.** (d’ora in avanti per brevità “Società” o “Proponente” o entrambi) con nota del 02/09/2020, acquisita al prot. n. 6079 del 07/09/2020, trasmetteva a questa Sezione istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza nominale complessiva di 43 MWe ubicato nei Comuni di Candela (FG) e Deliceto (FG), denominato “Candela Masseria Padula”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse per il collegamento “in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata “Deliceto”, mediante condivisione dello stallo con terzi (iniziativa codice pratica 07002354 della Società Del Energy S.r.l. e iniziativa codice pratica 07007791 della Farpower S.r.l.).
- Questa Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 8488 del 27/11/2020, effettuata la verifica formale sulla documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale Sistema Puglia, trasmetteva richiesta di integrazione documentale che la società proponente riscontrava con nota del 24/12/2020, in atti al prot. n. 09409 del 29/12/2020, trasmettendo la documentazione integrativa a mezzo PEC, vista l’impossibilità a caricare la stessa sul portale telematico a causa di un problema informatico.
- La società, in data 28/12/2020, provvedeva al caricamento anche sul portale regionale Sistema Puglia della documentazione già inoltrata mezzo pec in data 29/12/2020;
- La Società, con nota pec del 24/09/2021 acquisita al protocollo ai n.n. 9926-9927 del 24/09/2021, comunicava:
 1. “di avere presentato in data 02/08/2021 (ID 7385), per il progetto sopra indicato, istanza per ottenimento del previsto provvedimento di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e Autorizzazione Paesaggistica presso il MiTE (Ministero Transizione Ecologica), ai sensi del D.lgs. 77/2021 del 31 maggio 2021 (Decreto Semplificazioni Bis), come convertito in legge dalla L.108 del 29 luglio 2021;
 2. di avere dichiarato alla Provincia di Foggia per il medesimo progetto di cui ai riferimenti in oggetto, in data 22/09/2021, di voler ritirare l’istanza per l’emissione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (rif. 2020/00141/VIA-PAUR), con conseguente archiviazione;

3. *di procedere, in ogni caso, con il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto e darvi impulso; e pertanto di provvedere alla trasmissione del Provvedimento di VIA e l'Autorizzazione Paesaggistica a codesta Regione una volta emessi dal competente Ministero per la Transizione Ecologica".*

- La Provincia di Foggia, con nota acquisita al prot.n.12568 del 29/11/2021, comunicava l'archiviazione del procedimento di PAUR.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 009 del 5/01/2022, chiedeva alla Società di formalizzare l'istanza di sospensione per il procedimento di Autorizzazione Unica, indicando un lasso temporale congruo alle necessità prospettate.
- La Società, con nota dell'11/01/2022, acquisita al protocollo al n.157 di pari data, formalizzava istanza di sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto, considerando che *"il periodo di sospensione dovrà fare necessariamente riferimento al tempo occorrente, nel rispetto del dettato normativo nazionale, per l'esatto e puntuale espletamento del procedimento di VIA"*.
- Questa Sezione, con nota prot.n. 0458 del 19/01/2022, forniva riscontro alla richiesta della società dell'11/01/2022 prot. n. 157, comunicando che *"il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto è sospeso per n. 180 giorni decorrenti dal ricevimento della presente."*
- La Società, con nota del 23/03/2022, acquisita al protocollo al n. 2540 di pari data, trasmetteva al Ministero della Transizione Ecologica (MITE, oggi MASE), le proprie osservazioni legate alle potenziali interferenze di un impianto eolico del progetto del proponente ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L.
- La Società, con nota del 30/06/22 acquisita al prot. n. 005811 di pari data, richiedeva la proroga del termine di sospensione del procedimento di Autorizzazione Unica.
- Il Proponente, con nota del 27/03/2024 acquisita al prot. n. 0155832 di pari data, trasmetteva la Deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri "MASE_2024-0049055" e il parere della Commissione Tecnica "parere_n_27_plenaria_id_vip_7385_pniec-pnrr".
- Nella deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta dell'11/03/2024 "... si esprimeva **giudizio positivo di compatibilità ambientale** per l'impianto di che trattasi, a condizione che fossero rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 27 del 21 luglio 2022, della Commissione Tecnica PNRR – PNI EC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 20006, n. 152 [omissis]".
- Questa Sezione, a seguito della verifica condotta, in presenza della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, con nota n. 0177947 del 10/04/2024 comunicava che il procedimento in oggetto era formalmente avviato e con la stessa nota, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., veniva convocata per il giorno 16/05/2024 la Conferenza di Servizi per l'esame del progetto di che trattasi, in modalità sincrona e da remoto.
- La Società, con nota del 25/04/2024, riscontrava la predetta nota del 10/04/2024, depositando sul portale Sistema Puglia la documentazione richiesta dalla scrivente Sezione, allegando la ricevuta di invio dell'istanza prodotta per l'ottenimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, presentata in data 24/04/2024.
- La Società, con nota acquisita al prot.n.0222244 del 9/05/2024, trasmetteva al Comune di Candela (FG) la proposta di misure di compensazione ambientale ai sensi dell'allegato 2 del DM 10/09/2010 e L.R. Puglia n° 28 del 07.11.2022.
- La Società, con nota acquisita al prot. n. 0231876 del 15/05/2024 trasmetteva al Comune di Deliceto (FG) la proposta di misure di compensazione ambientale ai sensi dell'allegato 2 del DM 10/09/2010 e L.R. Puglia n° 28 del 07-11-2022.
- Questa Sezione, con nota n.0282578 del 10/06/2024, trasmetteva il verbale della riunione di conferenza di servizi svoltasi in data 16/05/2024 e convocava una nuova riunione per il giorno 3/07/2024.
- La Provincia di Foggia Servizio Tutela del Territorio, con nota n. 33873 del 24 giugno 2024, trasmetteva il preavviso di diniego ex art.10 bis L.241/90 in quanto riteneva di non poter rilasciare l'accertamento

di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR.

- La Società, con nota acquisita al prot.n.0327524 del 28/06/2024, riscontrava la nota n.6384 del 26/06/2024 del Comune di Candela in merito alla definizione delle misure di compensazione.
- La Società, con nota acquisita al prot.n.0328022 del 29/06/2024 dichiarava che "in ottemperanza a quanto riportato nell'All.2-ENAC "VERIFICA PRELIMINARE. VERIFICA POTENZIALI OSTACOLI E PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE AEREA", ed in particolare a quanto riportato al Punto 2 "Assoggettabilità all'iter valutativo – criteri selettivi", lettera f, comma (2), l'Impianto e la SSE Utente sono da ritenersi esclusi dall'iter valutativo".
- La Società, con nota del 2/07/2024, acquisita al prot.n. 0335343 del 3/07/2024, trasmetteva le osservazioni al preavviso di diniego ex art. 10 bis. L. 241/1990 comunicato dalla Provincia di Foggia con nota n. 33873 del 24 giugno 2024.
- Questa Sezione, con nota prot.n.0350958 del 10/07/2024, trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 3/07/2024 e aggiornava la seduta della riunione al 29/07/2024.
- La Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, con nota prot. n. 0037850 del 16/07/2024, trasmetteva la Determinazione Dirigenziale del Servizio Tutela del Territorio n° 1155 del 11/07/2024 con la quale era stato rilasciato il diniego per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR relativo all'intervento indicato in oggetto.
- La Società, con nota acquisita al prot.n. 0375579 del 24/07/2024, trasmetteva le controdeduzioni alla predetta D.D. n. 1155 del 11/07/2024 della Provincia di Foggia.
- La Società, con nota acquisita al prot.n. 0396131 del 3/08/2024 trasmetteva le proprie osservazioni in merito all'attestazione dell'idoneità dell'area di progetto.
- La Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, con nota prot.n.052392 del 15/10/2024, comunicava "che non risulta pervenuta da parte della Società la certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori. Si rammenta che il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica è subordinato all'assolvimento dell'onere contributivo previsto dall'art.10-bis, co. 2 della LR 20/2009, quale condizione di procedibilità delle istanze volte al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica. Tanto premesso e considerato, si chiede evidenza dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti, quale corrispettivo dell'attività istruttoria svolta da questo Servizio".
- La Società, con nota acquisita al prot.n. 0502683 del 15/10/2024, in riscontro alla nota sopra citata della Provincia di Foggia, trasmetteva in allegato la richiesta di prova di pagamento effettuato il 23 aprile.
- Questa Sezione, con nota n.0531799 del 29/10/2024, trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 29/07/2024 e convocava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, la riunione di conferenza di servizi per il giorno 28/11/2024. Durante la conferenza di servizi del 29/07/2024:
 1. si dava lettura della D.D. n. 1155 del 11.07.2024 della Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, con la quale era stato rilasciato il diniego per l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art 91 delle NTA del PPTR relativo all'intervento indicato in oggetto.
 2. i referenti regionali (Sezione competente ai fini AU) invitavano la Società a fornire delucidazioni in merito:
 - allo stato dei luoghi del tratturo, nel cui buffer è previsto l'ampliamento della stazione elettrica
 - all'assimilabilità del "collegamento interno" tra i due campi ad "opera di connessione" nei termini di cui al comma 1 ter dell'art. 22 del d.lgs 199/2021;
 3. si invitava la Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio, a presenziare alla successiva conferenza di servizi al fine di assicurare il contraddittorio con la Società proponente, atteso che l'attestazione di area idonea non era ancora stata pronunciata da alcuna delle autorità intervenute;
 4. Il rappresentante del Comune di Candela (FG) confermava quanto già dichiarato nella precedente seduta di conferenza di servizi e affermava di avere già un'intesa sulla definizione delle misure

di compensazione che sarà approvata con apposita delibera di consiglio comunale.

- La Società, con nota del 4/11/2024, acquisita al prot.n. 0539294 in pari data chiedeva alla scrivente Sezione di trasmettere a tutti gli enti coinvolti nel procedimento il documento trasmesso dalla Società in data 2 agosto 2024, predisposto a seguito della seduta di Conferenza di Servizi del 29 luglio 2024, per una definitiva valutazione di idoneità dell'intera area di Progetto.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 0109207 del 28/02/2025 trasmetteva il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 28/11/2024.
- Al verbale si allegava il documento "Nota sulle AREE IDONEE ex. art. 20 comma 8 del D.Lgs. 199/2021 ss.mm.ii" trasmessa dal proponente in data 3/08/2024.
- Al riguardo e a fronte delle evidenze fornite, l'ufficio regionale procedente, posto l'obbligo di provvedere e concludere il procedimento, riferiva di poter attingere i termini della compatibilità paesaggistica dalla documentazione in atti, in particolare con riguardo alle valutazioni già compendiate nel provvedimento di compatibilità ambientale ministeriale, che consentiva di superare i rilievi critici che discendevano dai predetti impatti sugli ambiti tutelati paesaggisticamente, prescrivendo anche idonee misure di mitigazione e ripristino post-operam.
- La Società, con nota acquisita al prot.n.0292785 del 30/05/2025, comunicava al Comando dei Vigili del Fuoco che *"in data odierna sono state presentate due istanze di valutazione progetto relative a: le attività rientranti nella sottocategoria 48.1.B previste nel Comune di Candela; le attività rientranti nella sottocategoria 48.1.B previste nel Comune di Deliceto"*.
- La Società, con nota acquisita al prot.n.0369359 del 2/07/2025 sollecitava la scrivente Sezione al rilascio del titolo autorizzativo.
- Questa Sezione, con nota prot.n. 0419977 del 23/07/2025 e n. 0431268 del 30/07/2025, trasmetteva la comunicazione di conclusione dell'istruttoria finalizzata al provvedimento finale di Autorizzazione Unica.
- La Società, con nota acquisita al prot.n. 0443383 del 5/08/2025, trasmetteva la documentazione antimafia.
- Questa Sezione, con nota prot.n. 0482957 del 9/09/2025, trasmetteva al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dalla Società in data 04/09/2025;
- Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota prot. 0419977 del 23/07/2025 e n. 0431268 del 30/07/2025 riteneva di poter **concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti.
- Con nota acquisita al prot.n.0604148 del 28.10.2025 la Società trasmetteva l'attestazione vincolo demaniale di uso civico terreni in agro dei Comuni di Candela e Deliceto, rilasciata dal competente Servizio regionale.
- Con nota acquisita al prot.n. 0604106 del 28.10.2025 la Società trasmetteva al MIMIT e a questa Sezione la dichiarazione asseverata dei soggetti interessati in merito alla presenza o all'assenza di interferenze, corredata da una relazione dettagliata e dalla copia dell'atto di sottomissione da parte della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 1 e 2, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii..

PRESO ATTO delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, prot. n. 2024-0049055 di notifica della Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/03/2024**, recante **"giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico-denominato "Candela Masseria Padula"** della potenza nominale di 43,00 MW, e delle relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nei comuni di Candela (FG) e Deliceto (FG), proposto dalla Whysol-E Sviluppo s.r.l., a condizione che fossero rispettate le prescrizioni impartite **nel parere n. 27 del 21 luglio 2022, della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC**, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna

prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 20006, n. 152...."disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/1007999>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/1008000>

- **Provincia di Foggia, Servizio Tutela del Territorio D.D.n.1155 del 11/07/2024**

In seguito all'istanza presentata il 24 aprile 2024 dalla Whysol-E Sviluppo srl per l'impianto agrivoltaico "Candela Masseria Padula", la Commissione Paesaggistica provinciale ha espresso parere negativo, rilevando un *"peso paesaggistico eccessivo"* e il contrasto con gli obiettivi del PPTR volti a *"prevenire la proliferazione di ulteriori impianti sul territorio"* in aree già sature. La Commissione ha evidenziato incongruenze terminologiche tra fotovoltaico ed agrivoltaico e la criticità della *"eccessiva vicinanza di parte dell'impianto ai BP fiumi e torrenti"*, confermando il diniego anche dopo l'esame delle controdeduzioni della società.

Il procedimento si è concluso con la determinazione dirigenziale di *"non rilasciare l'accertamento di compatibilità paesaggistica"* ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR. L'Amministrazione ha ribadito che l'autorizzazione non è automatica, poiché ogni intervento va valutato in funzione dello *"specifico impatto territoriale, paesaggistico, ambientale e rurale"*, notificando contestualmente il provvedimento ai Comuni di Candela e Deliceto e alla Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia.

- **Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, nota acquisita al prot.n. 0295254 del 14/06/2024 con la quale comunica che

"Con nota prot. 282578 del 10.06.2024, codesto Dipartimento ha comunicato a questa Agenzia la convocazione della conferenza dei servizi relativa all'intervento in oggetto per il giorno 03.07.2024.

Dall'analisi della documentazione di progetto depositata sul portale telematico www.sistema.puglia.it, e in particolare dal piano particellare di esproprio, si è riscontrato che, tra le particelle catastali interessate dall'intervento, non sono presenti immobili intestati al Demanio dello Stato.

Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che questa Direzione Regionale non è coinvolta nella trattazione in oggetto, a meno di eventuali modifiche progettuali che interessano immobili intestati al Demanio dello Stato e, pertanto, non parteciperà alla conferenza indetta.

- **Regione Puglia, Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e e Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio, nota prot. n. 3175 del 17/02/2021**

"[...] Al fine di agevolare i proponenti nell'individuazione dei beni di proprietà regionale si comunica che all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it> è possibile consultare il Catalogo Patrimoniale Regionale.

Si comunica dunque di escludere la scrivente Sezione dal coinvolgimento nei procedimenti in oggetto in quanto anche nel caso in cui il progetto interferisca con proprietà regionali, questa Sezione non è tenuta a rilasciare in tale procedimento alcun parere.

Mentre il rilascio di eventuale concessione per l'uso dei beni ovvero il consenso per l'instaurazione di un diritto di attraversamento segue le modalità disciplinate dalla legge regionale n. 27/1995 e dal RR n. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali". Solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rurap.puglia.it

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria, nota prot. n. 222669 del 10/05/2024**

"[...] In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla convocazione di Conferenza di

Servizi da parte di codesto Servizio, giusta nota prot. n. 177992 dell'11 aprile 2024, si riscontra quanto segue.

Dall'analisi degli elaborati pubblicati sul sito www.sistema.puglia.it si rileva che non esistono interferenze dell'impianto di produzione in oggetto con aree del Demanio Armentizio, e che le stesse sono a distanza maggiore di 500 mt dal Regio Tratturo "Pescasseroli-Candela" n.7.

Si comunica, quindi, che per la realizzazione dello stesso il Servizio scrivente non è competente al rilascio di alcuna autorizzazione o nulla osta."

• **ENAC spa, nota n.85811 del 12/06/2024**

"Si fa riferimento alla nota 282578 del 10.6.2024 di codesta Amministrazione, relativa alla presentazione del progetto in oggetto per chiedere l'integrazione documentale necessaria per le valutazioni e gli adempimenti di competenza.

In proposito si ritiene doveroso sottolineare che le istanze per la valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea non sono soggetti a silenzio-assenso poiché le determinazioni sono il risultato di procedimenti complessi che riguardano la pubblica incolumità per i quali la normativa comunitaria prevede l'obbligo di emanare provvedimenti espliciti (Corte Giust. UE 28/02/1991, C-360/87), al fine di garantire effettività agli interessi tutelati. [omissis]

Sono da sottoporre sempre a istruttoria e nulla osta dell'ENAC, quali potenziali pericoli per la navigazione aerea, le seguenti fattispecie:

- *impianti a biomasse, discariche, corpi d'acqua aperti, allevamenti, industria manifatturiera, ecc. in prossimità di aeroporti, ovvero attività che costituiscono fonte attrattiva di volatili o fauna selvatica (rif. Linea Guida ENAC) entro i 13 km dall'aeroporto civile più vicino;*
- *ciminiere, attività che comportino emissione di polveri/fumi ovvero emissioni elettromagnetiche, luci fuorvianti/emanazioni laser, anemometri, ecc.;*
- *parchi fotovoltaici o a concentrazione solare se ubicati a meno di 6 Km dall'aeroporto più vicino ed aventi superficie superiore a 500 m2; · impianti eolici/anemometri (rif. prot. 13259/DIRGEN/DG del 25/02/2010).*

Per tali ultime fattispecie, non è possibile utilizzare lo strumento della dichiarazione asseverata del tecnico. I riferimenti citati sono consultabili sul sito istituzionale dell'ENAC.

La mancanza degli adempimenti sopra descritti e dettagliati ai precedenti punti A e B, equivale ad un parere negativo dell'ENAC, motivato dalla impossibilità di effettuare l'istruttoria tecnica di competenza finalizzata alla tutela della sicurezza della navigazione aerea e della pubblica incolumità".

Con Riferimento al suddetto parere si rappresenta che la Società ha presentato, con nota registrata al prot. n. 0328022 del 29/06/2024, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, richiesta dall'Ente, precisando che "In ottemperanza a quanto riportato nell'All.2-ENAC "VERIFICA PRELIMINARE. VERIFICA POTENZIALI OSTACOLI E PERICOLI PER LA NAVIGAZIONE

AEREA", ed in particolare a quanto riportato al Punto 2 "Assoggettabilità all'iter valutativo – criteri selettivi", lettera f, comma (2), l'Impianto e la SSE Utente sono da ritenersi esclusi dall'iter valutativo".

- **Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia**, nota **prot. n. 637-REG-1744098183750**, con la quale comunica che per tale tipologia di procedimento "[...]si ribadisce preliminarmente che la competenza di questo Comando, rispetto ai procedimenti di che trattasi, è subordinata all'avvio istruttorio laddove la proposta progettuale ricomprenda attività individuate nell'elenco allegato al DPR 151/2011, rilevando, nella fattispecie, l'obbligo ex art. 3 del sopracitato disposto legislativo. Per la compiuta attivazione occorrerà avviare il richiamato procedimento unicamente per attività in categoria "B" e "C", mentre, per le attività ricadenti in categoria "A", non necessita la preventiva acquisizione del parere di conformità sul progetto da parte di questo Comando, ritenendosi l'adempimento assolto con la presentazione della SCIA ai fini antincendi. La documentazione da produrre, conformemente alle indicazioni di cui al D.M. 07.08.2012, dovrà essere costituita da apposita istanza (in bollo, se dovuto), corredata, trattandosi di servizio a pagamento reso da parte del

Comando dei Vigili del Fuoco, della ricevuta di versamento degli oneri istruttori previsti. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso una delle seguenti modalità:

- *utilizzo della piattaforma PagoPa (da preferirsi), rinvenibile al seguenti link: <https://pagopa.vigilfuoco.it>;*
- *utilizzo dell'IBAN IT62A0100003245BE00000001D9 (intestazione Tesoreria dello Stato) per i servizi di vigilanza e prevenzione incendi. Al fine di poter individuare con esattezza la provenienza dell'entrata sarà indispensabile fornire maggiori dettagli nell'anagrafica del versante e nella causale del versamento, con particolare riferimento alla territorialità del flusso. Si evidenzia che l'inoltro di tutta la documentazione richiesta dovrà necessariamente avvenire all'indirizzo pec com.prev.foggia@cert.vigilfuoco.it, evitando, quindi, collegamenti a link esterni per l'acquisizione degli allegati trasmessi, in ragione delle difficoltà che gli addetti all'Ufficio riscontrano sia nella acquisizione del fascicolo che nella possibilità di archiviazione degli atti istruttori. Nel caso di progetti relativi ad attività produttive, la documentazione dovrà essere trasmessa attraverso il SUAP territorialmente competente."*
- *In riscontro al suddetto parere la Società, in data 30/05/2025, ha dichiarato di aver presentato due istanze di valutazione progetto relative a:*
 - *le attività rientranti nella sottocategoria 48.1.B previste nel Comune di Candela;*
 - *le attività rientranti nella sottocategoria 48.1.B previste nel Comune di Deliceto.*

• **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta – Andria - Trani e Foggia, prot. n. 1301 del 3/02/2025**

"[...] le aree interessate dalle opere in progetto (impianto propriamente detto ed opere di connessione) non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, né sono interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli artt. 10, 13-14 e 45 del citato D.Lgs.42/2004.

Si rileva che l'impianto di energia fotovoltaica si inserisce in un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Neolitico e l'età romana.

Richiamandosi alle criticità di ordine archeologiche già rilevate in fase di VIA e già indicate nel parere tecnico istruttorio di questa Soprintendenza prot. 8172 del 20/07/2022, si prescrive ai sensi della vigente normativa sull'archeologia preventiva che:

1. *Vengano condotti saggi di scavo archeologici preliminari alla realizzazione delle opere, da parte di società qualificata in possesso di certificazione SOA cat. OS25 che dovrà redigere il relativo piano di indagini, ai fini di acquisire un primo e parziale quadro conoscitivo delle interferenze con beni archeologici, e di definire di conseguenza le più idonee modalità di tutela, in particolare nei casi di eventuali evidenze di particolare rilievo con beni la cui conservazione non può che essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in situ. interferenza diretta:*
 - *nel Lotto Est dell'impianto, in loc. Piano Morto, dove, nel 2015, è stata indagata un'area di circa 300mq il cui scavo ha restituito stratigrafie collocabili Masseria La Quercia e il momento iniziale della facies di Passo del Corvo.*
2. *Venga attivata la sorveglianza archeologica continuativa per tutte le attività di scavo previste per la realizzazione del parco eolico e delle relative opere di connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale.*

Si precisa che qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, la Società responsabile dell'esecuzione è tenuta a sospendere immediatamente gli

stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.”

- **ANAS Gruppo FS Italiane, prot. n. U0096698 del 4/02/2025**

“Con riferimento alla Vs nota con Prot. 0531799 del 29/10/2024 pervenuta tramite PEC con Prot. ANAS CDG-0938300.I del 30/10/2024), esaminata la documentazione inviata, si comunica che l’area interessata dall’intervento non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada.

Per quanto innanzi, pertanto, si comunica che Anas S.p.A. non esprimerà alcun parere in merito e/o autorizzazione,”

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Gestione Opere Pubbliche, nota acquisita al prot. n. 0126965 del 11.03.2025**

“In riferimento alla Vs nota prot. 119706 del 06/03/2025, acquisita con prot. 119879 del 06/03/2025, con la quale codesta Sezione ha invitato questo Servizio a “voler fornire il proprio contributo istruttorio”, si rappresenta che questo Servizio, in esito alla Vs. precedente nota prot. N. 177947/2024 del 10.04.2024 recante “Convocazione di Conferenza di Servizi”, aveva già provveduto al riscontro a mezzo PEC prot. 177992 in data 16.04.2024 richiamando i contenuti della circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023, in particolare il Paragrafo n. 2 “Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale” (si allega PEC del 16.04.2024).

Si ritiene utile nuovamente evidenziare, al fine di meglio tutelare l’efficacia e la validità amministrativa degli atti assunti da codesta Sezione, che la circolare prot. AOO_064-20742 del 16.11.2023 della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture - Servizio Gestione Opere Pubbliche ha raccolto, in un unico documento, l’elenco puntuale degli elaborati offerenti il procedimento espropriativo, esplicitandone i relativi contenuti, al fine di costituire un utile supporto operativo per i Responsabili dei singoli procedimenti, incardinati anche presso codesta Sezione, nell’istruttoria della documentazione progettuale presentata dalle Società proponenti e/o concessionarie, finalizzata all’approvazione di progetti relativi ad interventi per i quali si rende necessaria la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii..

Si invita pertanto a procedere come da indicazioni fornite con la richiamata circolare, rammentando che questo Servizio resta in attesa dell’atto amministrativo che approva il progetto e dichiara la pubblica utilità dell’opera di interesse regionale, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii., al fine di avviare le procedure di competenza correlate alla fase di esecuzione dell’opera.

Con l’occasione si comunica che con Determinazione Dirigenziale n. 762 del 09.10.2024 è stata approvata la seguente documentazione:

- *modulo per la “Dichiarazione di manleva”;*
- *modulo per l’“Istanza di delega all’esercizio dei poteri espropriativi”, utilizzabile dalle Società proponenti che intendono richiedere la delega all’esercizio dei poteri espropriativi ex art. 6 co. 9-bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;*
- *documento recante le “Indicazioni operative per Società proponenti opere di pubblico interesse”;*

reperibile, da parte delle Società proponenti, sul sito istituzionale della Regione Puglia all’interno del portale tematico “Territorio, mobilità e Infrastrutture”, Sezione Tematica “Opere Pubbliche e Infrastrutture”, pagina di approfondimento “Autorità Espropriante” di cui al seguente link: https://www.regione.puglia.it/web/territorio-mobilita-e-infrastrutture/autorita%C3%A0-espropriante?p_l_back_url=%2Fweb%2Fguest%2Fricerca%3Fq%3Dordinanza%2Bn%2B240%26modified%3Dpast-month%26delta%3D60

Resta inteso che, qualora per la pratica in oggetto indicata sussistano problematiche particolari che necessitano di un supporto specifico di questo Servizio nell’ambito dell’attività istruttoria svolta

da codesta Sezione, si resta a disposizione per ogni necessità di approfondimento, al fine di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia, come previsto dalla L.R. n. 3/2005 e ss.mm.ii."

- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali-DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI AD IMPIANTI FISSI E L' Operatività territoriale-Ufficio Operativo territoriale per l'area territoriale Sud, ANSFISA, prot.n.0080450 del 7/11/2024**

"In riscontro alla vostra nota con prot. 531799 del 29/10/2024, acquisita al prot. ANSFISA n. 78034/24, si rappresenta che questo Ufficio Operativo Territoriale (UOT) della Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (in sigla ANSFISA) risulta interessato solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R. 753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio"; In particolare, se per la realizzazione dell'intervento in proposta non risultano rispettate le distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, e quindi deve essere prodotta una richiesta ex art. 60 del DPR medesimo, dovrà essere inviata a questo UOT di ANSFISA (tramite PEC) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it della specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere favorevole dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico interessato. Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto. Si specifica altresì che qualora l'intervento in esame comporti invece la realizzazione di opere ed impianti con posa di opere, condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali in attraversamento e/o parallelismo ai sensi dell'art. 58 del DPR 753/80 occorrerà invece tener conto delle disposizioni previste dal DM n.137 del 4 aprile 2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" con caratteristiche tecniche rispondenti alle indicazioni riportate al punto 8 del relativo Allegato A. Nell'occasione si segnala altresì che ("Nel caso in cui, per particolari motivi, risulti tecnicamente impossibile attenersi alle disposizioni tecniche di cui all'Allegato «A»") l'art. 2 del DM sopraindicato consente, al soggetto attraversante proporre una eventuale soluzione alternativa, in deroga, che tuttavia garantisca un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile dall'applicazione delle su citate norme. In tal caso, la suddetta richiesta di deroga dovrà essere sottoposta al Tavolo tecnico, disciplinato dal successivo art. 3 del medesimo DM, in quanto (unico) soggetto deputato ad esprimere un parere vincolante sulla soluzione presentata dall'ente attraversante. Si ritiene infine opportuno precisare che nel caso l'intervento da realizzare interferisce con:

- *tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate direttamente all'operatore ferroviario interessato, in quanto responsabile, alla luce del complessivo attuale quadro normativo, del funzionamento sicuro della propria parte di sistema e del controllo dei rischi indotti da terzi, sulla base delle procedure del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;*
- *strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate al competente Ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al gestore della rete stradale/ autostradale di riferimento in quanto trattasi di una specifica linea di attività non rientrante fra le competenze proprie della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di questa Agenzia"*

Con riferimento al suddetto parere la Società, durante la seduta del 28/11/2024, ha dichiarato che l'intervento in oggetto non interferisce né con reti ferroviarie, né con strade e/o autostrade della rete nazionale.

- **Comando Militare Esercito Puglia, prot. n. 0026324 del 7/11/2024**

"[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

[https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre.](https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/dt/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre)"

- **Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, Divisione II "comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni" nota del 5/05/2021**

Con riferimento alla dichiarazione del 24/12/2020, conforme al modello di cui all'Allegato 17 del decreto legislativo n.259/2003, preso atto del parere tecnico della Div. VII della D.G.T.C.S.I. – I.S.T.I., prot. n. 24818 del 21/04/2021, si comunica che la Whysol-E Sviluppo S.r.l., codice fiscale 10692360968, con sede legale in Milano, Via Meravigli, 3, potrà espletare l'attività di cui all'art.104, comma 1, lettera b) del d.lgs. n.259/2003, con effetto dal 01/01/2021 e scadenza il 31/12/2030.

Visto l'art. 107, comma 6, lettera c), del Codice delle comunicazioni elettroniche ed ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a), e dell'art. 34, comma 1, lettera a) dell'Allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, sono dovuti, per il primo anno, i seguenti contributi:

- *Per l'istruttoria (art.33, comma 1, lettera a)): € 250,00;*
- *Per la vigilanza e mantenimento (art.34, comma 1, lettera a)): € 200,00.*

Preso atto del pagamento effettuato in data 29/12/2020 relativo al contributo di istruttoria di € 250,00, si comunica che per l'anno 2021 è dovuto il contributo di vigilanza e mantenimento di € 200,00, da versare entro 30 gg dalla data di ricevimento della presente comunicazione.

Per gli anni successivi è dovuto l'importo totale di € 200,00, da versare entro il 31 gennaio di ciascun anno senza ulteriore preavviso da parte della scrivente.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato 25 è consentito effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione, pari allo 0,5% della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo a decorrere dal mese di gennaio...[..]"

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia meridionale, nota prot. n. 84932 del 9/05/2024**, con la quale richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

"Appare utile evidenziare in proposito che rientrano nelle competenze della Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale i territori della Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, il sottofondo marino adiacente al territorio della Regione Siciliana e delle predette Regioni, dalla linea di bassa marea fino al limite esterno della relativa piattaforma continentale. Il territorio della Regione Siciliana è escluso dalla competenza di questo Ufficio.

Relativamente alle interferenze dei progetti proposti con attività minerarie, la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 ha previsto importanti semplificazioni delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, secondo quanto indicato nelle disposizioni consultabili all'indirizzo:

<https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti>

In particolare è previsto che il soggetto proponente la realizzazione di linee elettriche, sia da fonti rinnovabili che ordinarie, verifichi preliminarmente e autonomamente la sussistenza di interferenze del progetto con le aree interessate da titoli minerari vigenti (permessi di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi), utilizzando i dati cartografici disponibili nel sito del Ministero, accessibili all'indirizzo sopra riportato.

A seguito della verifica anzidetta, possono presentarsi situazioni diverse.

1. Il progetto non interferisce con nessun titolo minerario.
2. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in terraferma ma a seguito di specifico sopralluogo il proponente ha rilevato che le aree di interesse risultano prive di impianti minerari.
3. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ubicato in mare.
4. Il progetto interferisce con l'area di un titolo minerario ed è stata rilevata la presenza di impianti minerari.

In assenza di interferenze con titoli minerari (Caso 1.), il progettista rilascia una "dichiarazione di non interferenza" (utilizzando la modulistica riportata nel sito), che equivale a pronuncia positiva da parte dell'Autorità mineraria, ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

In presenza di interferenze con titoli minerari in terraferma (Caso 2.), ma in assenza di impianti minerari nell'area interessata, sono consentite specifiche semplificazioni, con il rilascio della "dichiarazione di non interferenza" da parte del progettista e la comunicazione alla Sezione UNMIG competente (utilizzando la modulistica riportata nel sito), con la quale si assume l'impegno a modificare l'ubicazione degli impianti, qualora all'atto dell'avvio dei lavori di realizzazione del progetto risultino in corso lavori minerari.

Per gli adempimenti previsti in questi due casi (Caso 1. e Caso 2.), che consentono l'assolvimento degli obblighi di coinvolgimento di questo Ufficio previsti dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1933, mediante l'effettuazione di una procedura in via autonoma da parte del proponente/progettista, si richiama la necessità di utilizzare esclusivamente la modulistica ottenibile per download alla pagina internet del Ministero al link sopra indicato.

Negli altri casi (Caso 3. e Caso 4.) è necessario il coinvolgimento di questa Sezione UNMIG, per i seguiti di competenza.

Le procedure sopra indicate dovranno essere adottate anche in caso di integrazioni/modifiche di progetti già presentati.

Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a richiedere al proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie, secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva direttoriale, interessando questa Sezione UNMIG nel procedimento solo nei casi che ne prevedono l'effettivo coinvolgimento.

Richiamando l'attenzione sull'estensione della competenza territoriale di questa Sezione UNMIG, appare opportuno sottolineare che la procedura di cui trattasi è utilizzabile per la verifica di interferenza con i titoli minerari rilasciati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ex Ministero dello Sviluppo Economico / Ministero della Transizione Ecologica).

Conseguentemente, per quanto attiene ai progetti che interessano il territorio della Regione Siciliana, è necessario rivolgersi ai competenti uffici regionali e non a questa Sezione UNMIG.

Infine, qualora al ricevimento della presente informativa il proponente avesse già ottemperato alle verifiche e alle disposizioni previste dalla Direttiva Direttoriale in parola con esiti riconducibili ai casi 1 e 2, non è necessario che produca nuovamente l'eventuale dichiarazione di non interferenza in quanto l'obbligo di coinvolgimento di quest'Ufficio è stato già assolto.

Con riferimento al suddetto parere la Società, durante la seduta del 16/05/2024, ha dichiarato di aver depositato sul portale regionale la dichiarazione di insussistenza di interferenze con le attività minerarie.

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, prot. 2247 del 09/05/2024,**

“[...] Dall’esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto si comunica Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l’indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Al solo fine di agevolare la gestione documentale, si chiede espressamente di non inviare a questa Sede gli atti relativi alla prosecuzione di detto procedimento, a meno che non siano presentate varianti sostanziali al progetto che possano interessare l’infrastruttura ferroviaria gestita da Questa Società, nel corso del procedimento stesso. “

• **Comune di Deliceto, nota del 16/05/2024**

“[...] IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota PEC, acquisita al protocollo comunale il 11/04/2023 al n. 3503, con cui codesto Ente ha convocato conferenza di servizio per la procedura in oggetto;

VISTO il progetto dell’impianto di produzione di energia elettrica; ACCERTATO che l’intervento previsto ricade nella zona Agricola del vigente P.R.G.

VISTO lo strumento urbanistico comunale vigente;

VISTA la nota PEC del 15/05/2024, acquisita al protocollo comunale in pari data al n. 4995, con cui la società proponente Whysol-E Sviluppo S.r.l. ha trasmesso proposta di compensazione ambientale; rilascia, per quanto di competenza

NULLA OSTA

alla realizzazione dell’intervento di costruzione ed all’esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile denominato Candela (FG) località “Masseria Padula” di potenza nominale complessiva di 43 MWe, nonché delle opere ed infrastrutture connesse per il collegamento in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata “Deliceto”, condizionando sin d’ora, che in sede di eventuale titolo autorizzativo sia sottoscritta apposita convenzione tra il Comune di Deliceto e la Società e/o gestore proponente. La convenzione dovrà essere finalizzata a definire le modalità di compensazione ambientale e paesaggistica, in coerenza con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 e dalla LEGGE REGIONALE 7 novembre 2022, n. 28, “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”.

Inoltre il parere è espresso ai soli fini urbanistici in quanto non è stato possibile verificare eventuali interferenze dell’iniziativa progettuale in argomento con le attività estrattive né tanto meno con ulteriori impianti presenti sul territorio o in corso di PAS, ai sensi dell’art.6 del D Lgs 28/2011 “Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile” o art.6 del L. R. PUGLIA 24/09/2012, N. 25 “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, ricadenti nei limiti amministrativi del territorio comunale di Deliceto.”

• **DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA’ URBANA SEZIONE URBANISTICA SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI, nota prot.n.12028 del 8.10.2021**

SI ATTESTA che, a seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei Comuni di Candela e Deliceto (FG) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente individuati catastalmente in agro del Comune di Candela Fg. 36 p.lle 75-76-77-89-90-103-207-208-217-234 ed in agro del Comune di Deliceto Fg. 28 p.lla 672.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- Questa Sezione, con nota prot. n. 0119706 del 6/03/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a visionare il progetto, attesa la chiusura con segno positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 4 maggio 2024, precisando che in assenza di riscontro e di rilievi ostativi in tempi congrui alla conclusione del procedimento, che si riferivano indicativamente in 10 giorni a far data dalla stessa

nota, lo scrivente ufficio avrebbe provveduto comunque sulla scorta dei pareri già in atti;

- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” via raccomandate A/R con prot. nn 0145473, 0145480,01445491,01445567,0145535, 0145508,0145544 del 20/03/2025.
- La SR Taranto s.r.l., con nota prot.n. 0223766/2025 del 29/04/2025, per conto di alcune ditte catastali interessate dalla realizzazione dell’intervento in oggetto, formulava le proprie osservazioni.
- Una ditta catastale, con nota acquisita al prot.n.0226102 del 30/04/2025, trasmetteva le proprie osservazioni così come formulate dalla SR Taranto srl, circa assunte interferenze col cavidotto della Whysol-E Sviluppo S.r.l.
- Questa Sezione con nota prot.n.0249104 del 12/05/2025 trasmetteva alla Società proponente, per i necessari riscontri e valutazioni di competenza, l’osservazione pervenuta con nota PEC acquisita al prot.n. 226102 del 30/04/2025 da parte della stessa ditta proprietaria dei terreni interessati dal progetto in questione e l’osservazione pervenuta dalla SR Taranto S.r.l. con nota prot. 223766 del 29/04/2025.
- La Società, con nota acquisita al prot.n.0313028 dell’11/06/2025 forniva il riscontro alla nota di trasmissione osservazioni in ordine alla procedura finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del 12 maggio 2025.
- La SR Taranto s.r.l., con nota prot.n. 0448345 del 7/08/2025, per conto di alcune ditte catastali interessate dalla realizzazione dell’intervento in oggetto, formulava le proprie osservazioni, intendendo inoltre richiamate integralmente le osservazioni già trasmesse con nota acquisita al prot. n. 0223766/2025 del 29/04/2025. Comunicava contestualmente di aver intrapreso una negoziazione con la Società al fine di chiarire e definire bonariamente le rispettive posizioni.

Con riferimento alle opere di connessione (cod. id. 202000256), la Terna S.p.A, con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20240052901-17/05/2024 acquisita in atti al prot. n. 0236755 del 17.05.2024 comunicava che:

- in data 12.05.2020 la Whysol-E Sviluppo S.r.l. ha fatto richiesta di modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaico) per una potenza totale in immissione pari a 43 MW nel Comune di Candela (FG);
- in data 07.08.2020 con lettera prot. TERNA/P20200050156, Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) che prevede il collegamento dell’impianto di generazione in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata “Deliceto”, mediante condivisione dello stallo con l’iniziativa codice pratica 07002354 della Società Del Energy S.r.l. e l’iniziativa codice pratica 07007791 della Società Farpower S.r.l.;
- in data 23.09.2020 la Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. ha accettato la STMG suddetta;
- in data 13.01.2021 con lettera prot. TERNA/A20210002669, la Società Whysol-E Sviluppo S.r.l. ha trasmesso a Terna la documentazione progettuale relativa alle opere RTN la connessione;
- in data 23.03.2021 con lettera prot. TERNA/P20210024117, Terna ha comunicato il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- Con nota acquisita al prot.n.0222244 del 9/05/2024, la Società trasmetteva al Comune di Candela (FG) la proposta di misure di compensazione ambientale ai sensi dell’allegato 2 del DM 10/09/2010 e L.R. Puglia n° 28 del 07/11/2022.
- Con nota acquisita al prot.n.0231876 del 15/05/2024 la Società trasmetteva al Comune di Deliceto la proposta di misure di compensazione ambientale ai sensi dell’allegato 2 del DM 10/09/2010 e L.R. Puglia n° 28 del 07/11/2022.
- Con nota acquisita al prot.n.0327524 del 28/06/2024, la Società riscontrava la nota n.6384 del 26/06/2024 del Comune di Candela in merito alla definizione delle misure di compensazione.

- Durante la conferenza di servizi del 29/07/2024: Il rappresentante del Comune di Candela (FG) confermava quanto già dichiarato nella precedente seduta di conferenza di servizi e affermava di avere già un'intesa sulla definizione delle misure di compensazione che sarà approvate con apposita delibera di consiglio comunale.
- Sono dovute misure di compensazione e mitigazione per le quali la società ha avviato interlocuzioni con il Comune di Candela, come inoltre già dichiarato in sede di Conferenza di Servizi del 28/07/2024 nonché con nota prot. n. 0222244 del 9 maggio 2024 e al prot. n. 0327524 del 28 giugno 2024, oltre che le misure già concordate e del relativo nulla osta espresso dal Comune di Deliceto.
- Con nota acquisita al prot.n.0222244 del 9/05/2024 la Società comunicava all'Amministrazione Comunale di Candela (FG) e alla scrivente Sezione la disponibilità a riconoscere, e quindi nell'interesse della collettività, le seguenti misure di compensazione per la realizzazione dell'impianto ai sensi dell'allegato 2 del DM 10/09/2010 e L.R. Puglia n° 28 del 07-11-2022:

Proposta A Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza non superiore ad 1 MW, per brevità (l'Impianto) su area da individuarsi da parte della Società, di concerto con l'Amministrazione Comunale, con priorità e preferenza su area di proprietà comunale. A titolo esemplificativo, ma non definitivo, è stata individuata un'area censita al F. 4 mappale 8 del catasto terreni del comune di Candela. alla progettazione preliminare e definitiva dell'Impianto; alla completa realizzazione, collaudo e messa in esercizio dell'Impianto e consegna dello stesso chiavi in mano al Comune di Candela a titolo gratuito.

Proposta B Nel caso in cui per qualsivoglia ragione, motivo o causa non fosse possibile l'individuazione condivisa di un'area idonea allo scopo e/o la costruzione dell'Impianto, la Società, si impegna a riconoscere all'Amministrazione Comunale di Candela un importo annuo (Royalty), da destinare a misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri dell'Allegato 2 al DM 10.09.2010 e della LR n. 28 del 07.11.2022, comunque non superiore al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto, per un periodo pari ad anni 20.

- Il rappresentante del Comune di Candela, durante la Conferenza di Servizi del 28/11/2024 dichiarava "di aver concluso gli accordi con il proponente in merito alle misure di compensazione che saranno successivamente, a valle del rilascio del titolo autorizzativo, deliberate in Consiglio Comunale".
- Il Comune di Deliceto, con nota del 16/05/2024 acquisita al prot. n. 342335 di pari data, trasmetteva il proprio NULLA OSTA alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica della società Whysol E-Sviluppo srl, chiedendo che il provvedimento di autorizzazione unica regionale contenesse la previsione obbligatoria di misure di compensazione ambientale in favore del comune di Deliceto come indicate dal soggetto proponente il 15/05/2024.

CONSIDERATO CHE la Società, con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 0477413 del 4.09.2025, ha comunicato di aver depositato sul portale telematico Sistema Puglia:

- il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi";
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- un'asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale

il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;

- un'asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n.0419977del 23/07/2025 e n. 0431268 del 30/07/2025_ con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall'intervento;
- in data 04/09/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; trasmesso con nota prot.n. 0482957 del 9/09/2025 al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, successivamente registrato al n. di repertorio n. 026846 del 16/09/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia PR_MIUTG_Ingresso_0251228_20250807 fatto salvo che il presente provvedimento. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un **impianto fotovoltaico** per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale complessiva di **43 MW** sito nel Comune di Candela (FG) e di Deliceto (FG), denominato “Padula”, nonché delle opere ed infrastrutture connesse per il collegamento in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata “Deliceto”. Tale soluzione di connessione prevede la realizzazione di:

1. linee MT in cavo interrato per il collegamento tra l’impianto sino alla Cabina di Smistamento del parco eolico denominato “Matisse”, sita in Candela, esistente;
2. una linea MT di collegamento tra la sottostazione elettrica di trasformazione “Matisse” esistente in Deliceto (FG) e la stazione di trasformazione MT/AT in progetto denominata “Degas”;
3. una linea AT di collegamento tra la stazione di trasformazione MT/AT in progetto denominata “Degas” e la sottostazione elettrica di trasformazione “Matisse”;
4. una Sottostazione Elettrica Utente (SE) 30/150 kV denominata “Degas” collegata Stazione Elettrica Terna 150/380 kV “Deliceto”.

L’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario

Dott. Flavio Massimiliano Lecciso

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -

Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- x neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa,

a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e
Fonti alternative e
Rinnovabili
Ing. Francesco
Corvace**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti

autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;

- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *"norme in materia di transizione energetica"*;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati"*;
- la D.G.R. 7 luglio 2025, n. 933, *"Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti FER"*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"*;
- **la D.G.R. 19 novembre 2025, n. 1824**, *"Aggiornamento atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia reso con Deliberazione della Giunta Regionale, 17/07/2023, n. 997"*
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- il DL 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di cui si tratta, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D Lgs 387/2003 e ss.mm.ii.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, Il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**, con **Decreto della Direzione Generale Valutazioni Ambientali di cui al prot. m_amte.MASE.VA REGISTRO DECRETI.R.0049055.14-03-2024** esprimeva **"giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico-denominato "Candela Masseria Padula"** della potenza nominale di 43,00 MW, e delle relative opere di connessione alla rete, da realizzarsi nei comuni di Candela (FG) e Deliceto (FG), proposto dalla Whysol-E Sviluppo s.r.l., a condizione che fossero rispettate le prescrizioni impartite **nel parere n. 27 del 21 luglio 2022, della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC**, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152...."disponibili sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/1007999>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/1008000>

- con riferimento alla **procedura paesaggistica**, giusto verbale di Conferenza di Servizi del 28/11/2024 ed in particolare:
 - nel DECRETO MASE **R.0049055.14-03-2024** si prende atto che *"in merito alla valutazione della componente paesaggistica del progetto, con il parere n. 27 del 21 luglio 2022, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che "che l'opera proposta possa considerarsi compatibile in relazione alla componente paesaggio fatto salvo il rispetto della Condizione ambientale n.3."*

- preso atto di quanto dichiarato dalla società in sede di conferenza di servizi, ovvero che *“Il Progetto ricade interamente in aree idonee, ai sensi dell’art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 ss.mm.ii.:
 1. lett. c-quater) per l’area interessata dall’impianto agrivoltaico (l’area non ricade in beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 né in alcun buffer di 500 metri dai Beni tutelati ai sensi della Parte Seconda e dell’art. 136 del medesimo decreto);
 2. lett. c-ter) punto 1) per l’area interessata dalla Sottostazione Utente e per l’area interessata dall’ampliamento della esistente Cabina di Smistamento (le aree sono a distanza inferiore a 500 metri da aree industriali).*

Per quanto precede, è evidente che tutte le aree di progetto sono idonee ai sensi del citato comma 8 e pertanto l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante, su tutte le aree di progetto, ivi incluse, le infrastrutture elettriche interrato di connessione ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, co. 1-ter D.Lgs. 199/2021 (“indipendentemente dalla loro ubicazione”).

- L’art. 5 del D.L. 63/2024 vieta l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone classificate agricole, ma introduce una specifica clausola di salvaguardia. Il divieto non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto (16 maggio 2024), sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative necessarie all’ottenimento dei titoli (inclusa la valutazione ambientale). Per l’impianto fotovoltaico “Candela Masseria Padula” (43 MW), avendo avviato l’iter nel 2020 e avendo ottenuto il superamento del dissenso in sede statale nel marzo 2024, il progetto rientra pienamente nel regime transitorio e non è soggetto al divieto di installazione a terra in area agricola previsto dal D.L. 63/2024.
- la comunicazione, prot. n. 0419977-2025 del 23/07/2025 e n. 0431268-2025 del 30/07/2025, con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 *“Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”*, per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese, e la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *“buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile”* che richiede la sottoscrizione di un apposito Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l’ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l’Atto Unilaterale d’Obbligo sottoscritto dalla **Whysol-E Sviluppo S.r.l.** in data 04/09/2025;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”**, la Società **Whysol-E Sviluppo S.r.l.** deve presentare all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori** per la realizzazione dell’opera, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori.

PRECISATO CHE

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. prot. n. 0419977 del 23/07/2025 e n. 0431268 del 30/07/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla Whysol-E Sviluppo S.r.l. con sede legale in Via Meravigli, 3 Milano (MI), Cod. Fis. e P. IVA 10692360968, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai commi 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un **impianto fotovoltaico** per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di potenza nominale complessiva di **43 MW** sito nel Comune di Candela (FG) e di Deliceto (FG), denominato "Padula", nonché delle opere ed infrastrutture connesse per il collegamento in antenna a 150 kV sulla Stazione Elettrica (SE) a 380/150 kV della RTN denominata "Deliceto". Tale soluzione di connessione prevede la realizzazione di:
- linee MT in cavo interrato per il collegamento tra l'impianto sino alla Cabina di Smistamento del parco eolico denominato "Matisse", sita in Candela, esistente;
- una linea MT di collegamento tra la sottostazione elettrica di trasformazione "Matisse" esistente in Deliceto (FG) e la stazione di trasformazione MT/AT in progetto denominata "Degas";
- una linea AT di collegamento tra la stazione di trasformazione MT/AT in progetto denominata "Degas" e la sottostazione elettrica di trasformazione "Matisse";
- una Sottostazione Elettrica Utente (SE) 30/150 kV denominata "Degas" collegata Stazione Elettrica TERNA 150/380 kV "Deliceto".
- opere e infrastrutture connesse, strettamente funzionali alle precedenti.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente

con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Whysol-E Sviluppo S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e, di apporre, limitatamente a queste ultime (opere connesse), il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. "i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza", effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota prot. n. 0419977 del 23/07/2025 e n. 0431268 del 30/07/2025

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la

- costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la

fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva

dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n.38 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
- all'Albo Telematico,
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

sarà trasmesso,

- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
- alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante;

sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:

- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale Per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali Divisione VIII – Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
- al Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia;
- alla Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture:
 - Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni Del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria;
 - Sezione Risorse Idriche;
- alla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Servizio Usi civici;
- alla Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali, Servizio territoriale di Foggia;
- alla Provincia di Foggia:
 - Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale, Ufficio VIA PAUR FER – V.INC.A;
 - Responsabile Servizio Tutela del Territorio;
- all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
- al Comune di Candela (FG);
- al Comune di Deliceto (FG);
- ad ENAC;
- ad Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M./3^a R.A. - Ufficio Territorio e Patrimonio;
- al COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA" - SM-Ufficio Personale Logistico e Servizi Militari;
- alla MARINA MILITARE - COMANDO MARITTIMO SUD – TARANTO;
- ad ANAS spa - Struttura Territoriale Puglia;
- ad ARPA Puglia, DAP di Foggia
- all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
- a SNAM RETE GAS
- ad RFI Rete Ferroviaria Italiana Gruppo Ferrovia dello Stato
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- ad E-distribuzione S.p.A.;
- alla Whysol-E Sviluppo S.r.l., per il tramite di p.e.c., in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00001

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Flavio Massimiliano Lecciso

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta e Responsabile Pubblicazione
Flavio Massimiliano Lecciso

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace